



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LEGGE CONCORRENZA 2023
(Legge 16 dicembre 2024, n. 193)

Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023", pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2024](#). Il provvedimento è in vigore dal 18 dicembre 2024.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO	1
1. Attività di rilevazione degli usi commerciali (art.19)	1
2. Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti confezionati (art. 23)	1
3. Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (art. 34)	1
4. Sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale (art. 36)	1
5. Disposizioni in materia di buoni pasto (art. 37)	2
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA	2
1. Disposizioni in materia di informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio (art. 19)	3
2. Accesso dei clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele graduali (art. 24)	3
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE	3
1. Modifiche agli articoli 221-bis e 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistemi autonomi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonché di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art. 27)	3
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI START-UP	3
1. Modifiche alla definizione di start-up innovativa (art. 28)	3
2. Disposizione transitoria concernente la definizione start-up innovativa (art. 29)	5
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	5
1. Dispositivi elettronici per il monitoraggio dell'attività di circolazione dei veicoli a motore (art. 20)	5
2. Trasporto Pubblico Locale (art. 25)	6
ULTERIORI DISPOSIZIONI	6
1. Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 22)	6
2. Delega al Governo in materia di de hors (art. 26)	7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

1. Attività di rilevazione degli usi commerciali (art.19)

La disposizione ha assunto una numerazione diversa dopo l'esame parlamentare ed è stata integrata con un comma 2 relativo alle informazioni che devono essere fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio.

2. Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti confezionati (art. 23)

La disposizione, che ha assunto una numerazione diversa dopo l'esame parlamentare, è stata precisata per i seguenti profili:

- a) l'obbligo di informare il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità di prodotto riguarda i produttori che immettono sul mercato un prodotto che ha subito una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento di prezzo che dipenda dai produttori medesimi;
- b) l'informazione va apposta nel campo visivo principale della confezione o in un'etichetta adesiva con la seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità";
- c) l'obbligo di informazione si applica per 6 mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato;
- d) questi nuovi obblighi di informazione si applicheranno a decorrere dal 1° aprile 2025.

3. Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (art. 34)

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame parlamentare, ha l'obiettivo di garantire la semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese nei procedimenti gestiti dallo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

A tal fine i comuni provvedono, entro il 25 luglio 2025 (termine fissato dall'art. 2, comma 2, del Decreto del MIMIT 26 settembre 2023):

- a) a dotarsi di componenti informatiche per il funzionamento del SUAP conformi alle specifiche tecniche previste dall'allegato al decreto citato, oppure
- b) entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla camera di commercio territorialmente competente previa stipula di apposita convenzione ex art. 4, comma 11, del DPR 160/2010.

4. Sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale (art. 36)

La disposizione, in attesa della revisione complessiva della disciplina sull'accREDITAMENTO istituzionale e la stipula degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), sospende l'efficacia delle disposizioni in materia di:

- a) accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture esistenti (art. 8-*quater*, comma 7, D. Lgs. 502/1992);
- b) adeguamento, da parte di Regioni e province autonome, dei rispettivi ordinamenti alle innovazioni introdotte dalle legge per la concorrenza 2021 (L. 118/2022) in

materia di revisione e trasparenza dell'accreditamento e convenzionamento delle strutture private (art. 8-*quinquies*, comma 1-bis, D. Lgs. 502/1992);

- c) adeguamento, entro il 31 marzo 2024, degli ordinamenti di Regioni e province autonome alle disposizioni sub 1. e 2. (decreto del Ministro della salute del 19 dicembre 2022).

La sospensione è disposta fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito con intesa in Conferenza permanente Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, che verranno sottoposti a nuova intesa, nell'ambito della medesima Conferenza permanente, non oltre il 31 dicembre 2026.

5. Disposizioni in materia di buoni pasto (art. 37)

Viene estesa l'applicazione del limite al 5% alle commissioni applicate agli esercenti (disposto dall'art. 131, comma 5, lett. c), D. Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici) anche per tutti gli accordi, comunque denominati, stipulati dalle imprese che emettono buoni pasto, cartacei o elettronici, e gli esercenti e che non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice.

Conseguentemente, gli accordi citati prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese che emettono buoni pasto, un importo, che remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, non superiore al 5 % del valore nominale del buono pasto.

Le eventuali clausole contrattuali contrarie alle disposizioni sopra citate sono nulle e sono sostituite di diritto da quanto sopra evidenziato.

Le nuove disposizioni si applicano:

- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione per gli esercenti che a quella data non sono vincolati da alcun accordo con imprese emittenti;
- b) a decorrere dal 1° settembre 2025 per gli accordi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Infine, per consentire un equilibrato riallineamento delle pattuizioni contrattuali che legano l'impresa emittente ai committenti datori di lavoro:

- a) ai buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 continuano ad applicarsi, in deroga a quanto sopra evidenziato alla lett. b), le condizioni concordate con gli esercenti prima della data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;
- b) fatta salva la rinegoziazione, le imprese emittenti, a decorrere dal 1° settembre 2025, possono recedere dai contratti già conclusi con i committenti, senza indennizzi od oneri, in deroga all'art. 1671 del codice civile (cioè senza tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

1. Disposizioni in materia di informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio (art. 19)

L'**articolo 19**, recante disposizioni in materia di attività di rilevazione degli usi commerciali e di informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio, al **comma 2** demanda all'ARERA di stabilire le modalità con cui le società di vendita forniscono ai clienti, in formato elettronico, informazioni su: fatturazione, bollette e identità dell'intermediario con cui è stata firmata l'offerta (indipendentemente dalla presenza di contatori intelligenti).

2. Accesso dei clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele gradualità (art. 24)

L'**articolo 24**, in materia di accesso dei clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele gradualità, prevede la facoltà per i clienti domestici vulnerabili dell'energia elettrica di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele gradualità. L'ARERA dovrà stabilire le modalità attuative della disposizione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

1. Modifiche agli articoli 221-bis e 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistemi autonomi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonché di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art. 27)

L'**articolo 27** dispone modifiche agli articoli 221-bis e 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), in materia di **sistemi autonomi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio** nonché di **tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI)**.

In particolare, al comma 3 dell'articolo 221-bis dispone che il progetto – che si deve presentare al Mase per farsi riconoscere come sistema autonomo rispetto al consorzio nazionale imballaggi - **può riguardare imballaggi relativi a una o più filiere** ed è redatto secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Per quanto concerne, invece, le modifiche effettuate all'articolo 238, si dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani **in tutto o in parte** al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero **o al riciclo** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero **o riciclo** dei rifiuti stessi **sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti**; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI START-UP

1. Modifiche alla definizione di start-up innovativa (art. 28)

La disposizione apporta delle modifiche alla definizione di start-up innovativa, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare, tra i requisiti che l'impresa start-up innovativa deve possedere si inserisce:

- a) il dover essere microimpresa o una piccola o media impresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE¹;
- b) il non svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza.

La disposizione, inoltre, introduce il comma 2-*bis* all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 il quale prevede, la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 (la quale permette di beneficiare delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative previste dalla sezione IX del suddetto decreto), dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera *h*), numero 1);
- b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 2, lettera *b*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il comma testé citato, si ricorda, prevede che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono ricorrere a una procedura negoziata senza indizione di gara quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;
- c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
- d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un *business angel* ovvero attraverso un *equity crowdfunding* svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera *h*), numero 1) del sopra riportato articolo 25 del Decreto legge 18/10/2012, n. 179;
- e) ottenimento di almeno un brevetto.

La disposizione, inoltre, introduce il comma 2-*ter* in base al quale il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "*scale-up*", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;

¹ In base a quanto disposto dall'articolo 2, del Titolo I, della raccomandazione 2003/361/CE, per microimpresa si intende: "un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR"; per piccola impresa: "un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR"; per media impresa, invece, un'impresa più grande delle precedenti per occupati, fatturato e totale di bilancio, che occupi "meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR".

- b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

Il comma *2-quater*, infine, prevede, nei casi di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* sopra descritti resta fermo quanto disposto dall'articolo 29 (incentivi all'investimento in start-up innovative), comma *7-bis* del decreto legge 18/10/2012, n. 179. Tale disposizione, si ricorda, aumenta al 30 per cento le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 del medesimo articolo 29. Trattasi, per il comma 1, di riferimento alla detrazione all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative. Per il comma 4, trattasi di riferimento alla non concorrenza alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, di una percentuale della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative. In base al comma 7, infine, per le start-up a vocazione sociale così come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 è relativa alla percentuale della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 alla percentuale della somma investita.

2. Disposizione transitoria concernente la definizione start-up innovativa (art. 29)

La disposizione prevede che le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma *2-bis* del medesimo articolo 25, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, avvenga:

- a) in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;
- b) in caso di *start-up* iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.

La disposizione in commento prevede, inoltre, che le imprese che non possiedono più i requisiti di start-up innovativa per effetto del comma *2-bis* dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti, nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Dispositivi elettronici per il monitoraggio dell'attività di circolazione dei veicoli a motore (art. 20)

In relazione ai dispositivi elettronici montati sui veicoli per il monitoraggio della circolazione, si prevede che gli assicurati possano richiedere gratuitamente al fornitore dei servizi telematici anche i dati relativi agli eventi di guida ad alta velocità per tipo di

strada in essi registrati, negli ultimi 12 mesi. Inoltre si dispone che, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge in commento, con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sentito l'IVASS, si provvederà all'eventuale aggiornamento dei dati che l'assicurato potrà richiedere al fornitore dei servizi telematici registrati in tali dispositivi elettronici, nonché dei compensi che la compagnia assicuratrice dovrà riconoscere al fornitore dei servizi telematici per il calcolo del premio assicurativo, in caso di mancata prosecuzione del rapporto contrattuale con lo stesso.

2. Trasporto Pubblico Locale (art. 25)

Attraverso un'integrazione in materia di Registro Elettronico Nazionale delle imprese NCC e Taxi (RENT), si dispone che il mancato aggiornamento dei dati inseriti nel richiamato Registro sia sanzionato con la sospensione dal Ruolo dei conducenti NCC e taxi per un periodo di un mese. Si precisa, inoltre, che i Comuni avranno accesso al registro per verificare eventuali incongruenze dei dati in esso contenuti e, limitatamente alla fase di prima applicazione del Registro, per procedere alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun comune, e dare comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del suo esito. Si dispone, altresì, che possano accedere al Registro, per consultarne i relativi dati, anche le Regioni, le Province e le Città Metropolitane. Sul fronte del mancato rispetto delle prescrizioni recate dagli artt. 3 e 11 della legge 21/1992 in tema di servizio di noleggio con conducente, nonché dagli artt. 2, 12 commi 1 e 2 e 13 della medesima legge in tema di servizi taxi, si precisa che le recidive per dar seguito ai previsti aggravii sanzionatori debbano avvenire entro cinque anni.

Viene, infine, estesa anche alle aree extraurbane a domanda debole la facoltà prevista per gli Enti Locali, in precedenza solo per le aree urbane e suburbane, di diversificare il servizio di trasporto pubblico locale mediante l'utilizzo di autovetture da affidare a soggetti aventi i requisiti per l'esercizio di autoservizi pubblici non di linea, ovvero per il trasporto di persone su strada.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 22)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame parlamentare, integra con un nuovo comma la legge di bilancio 2024, prevedendo la gestione da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. La gestione può avvenire anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli. Nello specifico, ogni impresa di assicurazione immette nel portale il contratto assicurativo, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Le modalità attuative di quanto previsto nell'articolo in commento saranno stabilite con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, su proposta dell'IVASS.

2. Delega al Governo in materia di dehors (art. 26)

In sede di conversione, è stata confermata – con minime modifiche – la delega al Governo per il riordino e il coordinamento della normativa in materia di concessione degli spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione dei c.d. dehors, nonché la proroga, al 31 dicembre 2025, delle autorizzazioni e concessioni attualmente in vigore, rilasciate ai sensi della normativa emergenziale (art. 9-ter, commi 4 e 5, del D.L. 137/2020).

Nello specifico, viene confermato che il Governo adotti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge in commento e su proposta del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un decreto legislativo di riordino della normativa in materia di dehors nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, novellati in sede di conversione:

- a) esclusione dall'applicazione delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia culturale e paesaggistica (artt. 21, 106, comma 2-bis, e 146 del D. Lgs. 42/2004), per la posa in opera di elementi o strutture amovibili su spazi pubblici urbani di interesse storico o artistico, ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, come inserito in fase di conversione. Tale liberalizzazione non si applica ai dehors prospicienti i siti archeologici o altri beni immobili di eccezionale interesse artistico, storico o archeologico; in tal caso permangono le citate autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto indicato alle successive lettere da c) a f);
- b) definizione delle modalità per l'individuazione dei siti archeologici e degli altri beni immobili di eccezionale interesse artistico, storico o archeologico;
- c) introduzione del c.d. silenzio-assenso per l'autorizzazione all'installazione di dehors in aree prospicienti i siti archeologici o gli altri beni immobili di eccezionale interesse artistico, storico o archeologico;
- d) individuazione dei criteri per valutare la compatibilità dei dehors prospicienti i siti archeologici o altri beni immobili di eccezionale interesse con la tutela culturale e paesaggistica sulla base dei seguenti parametri:
 - 1) mantenimento della fruibilità del patrimonio culturale;
 - 2) progettazione integrata con lo spazio circostante;
 - 3) decoro e omogeneità degli elementi di arredo;
 - 4) chiare delimitazioni e perimetrazioni degli elementi e delle strutture amovibili;
- e) apponibilità del diniego dell'autorizzazione all'installazione dei dehors in aree prospicienti i siti archeologici o gli altri beni immobili di eccezionale interesse solo quando non sia possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione che ne consentano la compatibilità;
- f) semplificazione delle procedure amministrative nelle aree prospicienti i siti archeologici o gli altri beni immobili di eccezionale interesse – anche prescindendo dalle citate autorizzazioni – nel caso in cui i dehors siano conformi ad accordi, protocolli, regolamenti o altre intese in materia di occupazione di suolo pubblico, elaborati con le Soprintendenze o con i Parchi archeologici dotati di autonomia speciale;
- g) previsione di procedure edilizie omogenee e semplificate su tutto il territorio nazionale e, come inserito in fase di conversione, di riduzione degli adempimenti;
- h) previsione di un adeguato regime sanzionatorio in caso di violazioni;
- i) applicabilità delle disposizioni attuative, di cui alle lettere da a) a g), anche ai dehors che hanno fruito delle semplificazioni in materia di autorizzazione culturale

e paesaggistica introdotte in fase pandemica e più volte derogate (9-ter, comma 5, del D.L. 137/2020). In tal caso l'istanza di regolarizzazione è presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo;

- l) individuazione di criteri uniformi cui i Comuni devono adeguare i propri regolamenti al fine di garantire sempre, come inserito in fase di conversione, il passaggio dei mezzi di soccorso e di assicurare zone adeguate per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, nel caso di occupazione dei marciapiedi con i dehors.

Viene anche confermato che, nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui sopra, l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei dehors dei pubblici esercizi – rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del D.L. 137/2020 – è prorogata fino al 31 dicembre 2025 e comunque fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di riordino della materia di cui al presente articolo.